



COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

*REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
EX ART. 27 D.LVO 285/1992*

Approvato con: deliberazione del Consiglio comunale n. 89 dd. 17 dicembre 2010

Entrato in vigore il: 1° gennaio 2011

Testo coordinato di cui alle deliberazioni del Consiglio comunale n. 89 di 13 dicembre 2011

INDICE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag.	3
Art. 2	Individuazione delle occupazioni soggette a canone.	Pag.	3
Art. 3	Soggetto passivo	Pag.	3
Art. 4	Occupazioni esentate dal canone	Pag.	3
Art. 5	Tipologia delle occupazioni: permanenti e temporanee.	Pag.	4
Art. 6	Occupazioni di urgenza.	Pag.	4

CAPO II Canone di concessione

Art. 7	Criteri di determinazione del canone di concessione	Pag.	5
Art. 8	Classificazione delle strade	Pag.	5
Art. 9	Classificazione delle attività	Pag.	5
Art. 10	Modalità di applicazione del canone e tariffe.	Pag.	6

CAPO III Modalità di rilascio delle concessioni

Art. 11	Domanda di occupazione	Pag.	8
Art. 12	Rilascio della concessione.	Pag.	8
Art. 13	Cauzione	Pag.	8
Art. 14	Obblighi del concessionario	Pag.	8
Art. 15	Rinnovo delle concessioni	Pag.	9
Art. 16	Modifica, revoca e rinuncia delle concessioni	Pag.	9
Art. 17	Sospensione, decadenza ed estinzione delle concessioni	Pag.	9

CAPO IV Pagamento del canone

Art. 18	Modalità di pagamento del canone di concessione	Pag.	11
---------	---	------	----

CAPO V Sanzioni e disposizioni finali

Art. 19	Sanzioni	Pag.	13
Art. 20	Omesso pagamento e riscossione coattiva	Pag.	13
Art. 21	Canone per la concessione dei posteggi previsto dalla L.P. n.	Pag.	13
Art. 22	Entrata in vigore	Pag.	13

ALLEGATO TABELLA "A":	Classificazione strade comunali	Pag.	14
--------------------------	---------------------------------	------	----

ALLEGATO TABELLA "B"	Tariffe a decorrere dal 01/01/2010	Pag.	15
-------------------------	------------------------------------	------	----

Capo I° - Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 20 aprile 1992, n. 285 –Codice della strada – disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 27 del decreto legislativo succitato, più avanti chiamato semplicemente "*canone*".
2. Con i termini "spazi ed aree pubbliche" si intendono le piazze, le strade e le aree pubbliche appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune nonchè le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
3. Sono considerate aree pubbliche comunali anche le strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato ed individuate con apposita deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. ed integrazioni.

Articolo 2

Individuazione delle occupazioni soggette a canone.

1. Le occupazioni assoggettate al canone di concessione sono quelle che sottraggono la disponibilità del bene all'uso generale della collettività determinando un disagio alla cittadinanza o, in alternativa, un vantaggio al titolare della concessione.

Articolo 3

Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo del canone è l'intestatario della concessione/autorizzazione.

Articolo 4

Occupazioni esentate dal canone.

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni **di suolo**
 - a) per manifestazioni religiose e politiche, comprese quelle organizzate da movimenti e comitati purchè la manifestazione non abbia scopo di lucro e la richiesta di occupazione non sia superiore ai 12,5 mq e la durata non ecceda i 3 giorni consecutivi;
 - b) per manifestazioni organizzate dal Comune o da altri enti pubblici per fini istituzionali
 - c) per manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche ed economiche organizzate direttamente dal comune o da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale;
 - d) al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi quali fioriere e piante
 - e) gestione servizio parcheggi autorizzato dal comune;
 - f) sosta dei mezzi di trasporto pubblico e dei taxi;
 - g) sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico merci;
 - h) passi carrabili;
 - i) cantieri od installazioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche comunali;
 - j) relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di ripristino;
 - k) occupazioni che rivestano carattere di utilità pubblica comunale, specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento del Sindaco;
 - l) spazi utilizzati per il posizionamento di fioriere o vasi di fiori all'interno del suolo concessionato.

- m) previste dall'art. 7, comma 11. del D.lgs. 285/92 (*Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso*) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici.
2. *Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni di suolo soprasuolo e sottosuolo:*
- a) necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
 - b) per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
 - c) necessarie all'attuazione di interventi commissionati per opere pubbliche da parte di Enti pubblici;
 - d) per particolari manifestazioni di carattere culturale, sociale, turistico, sportivo ed economico, previa attestazione da parte del Sindaco dell'interesse pubblico rilevante.¹
3. *Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni di soprasuolo:*
- a) con tende, balconi, striscioni;
4. *Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni di sottosuolo:*
- a) con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare
 - b) relative ai corsi d'acqua;
 - c) relative a sottopassi e sovrappassi;
 - d) con metratura complessiva uguale o inferiore a mq 3.

Articolo 5

Tipologia delle occupazioni: permanenti e temporanee.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee a seconda della loro durata: sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di impianti o manufatti; sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di spazi od aree pubbliche è soggetta a preventiva concessione, rilasciata dal competente servizio comunale su richiesta dell'interessato.
3. Le occupazioni realizzate di fatto, senza il provvedimento di concessione, sono considerate abusive, fatte salve quelle d'urgenza disciplinate dal successivo articolo 6. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dall'atto di concessione o protratte oltre il termine di validità della stessa.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe delle occupazioni regolari, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 6

Occupazioni di urgenza.

1. Sono ammesse le occupazioni effettuate prima del rilascio della concessione soltanto in oggettive circostanze di somma urgenza, nelle quali qualsiasi indugio diventi pericoloso per le persone o per le cose.
2. In questi casi, l'interessato deve dare comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio comunale competente nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di tre giorni.

¹ Così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 di data 13 dicembre 2011

3. La mancata comunicazione entro il termine previsto al comma precedente o l'inesistenza delle circostanze di somma urgenza comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive.

Capo II° - Canone di concessione

Articolo 7

Criteri di determinazione del canone di concessione.

1. Il canone di concessione viene determinato e graduato sulla base dei seguenti criteri generali:
 - il vantaggio economico ricavato dal titolare della concessione;
 - l'eventuale connessione tra l'oggetto della concessione e l'attività svolta dal concessionario;
 - la gravità del disagio prodotto alla viabilità ed alla cittadinanza;
 - l'ubicazione dell'area occupata;
 - la tipologia, la durata e le dimensioni dell'occupazione.
2. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.

Articolo 8

Classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade comunali sono classificate in quattro categorie, secondo l'elenco allegato "A" al presente regolamento", in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, densità di traffico veicolare e pedonale, intensità abitativa, presenze commerciali, flussi turistici.
2. Alle strade appartenenti alla categoria A) viene applicata la tariffa più elevata, mentre alla seconda (categoria B), alla terza (categoria C) ed alla quarta (categoria D) vengono applicate tariffe progressivamente ridotte.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in categorie diverse, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa prevista per la categoria più elevata.

Articolo 9

Classificazione delle attività

1. Ai fini dell'applicazione del canone le attività, oltre che sulla base delle categorie di cui al precedente articolo 8) sono così suddivise:
 - a) 1° fascia: attività di somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande
 - b) 2° fascia: altre attività;
2. Per le seguenti attività non è invece prevista una suddivisione per categorie di cui al precedente art. 8:
 - a) Mercato periodico bimensile, banchi di vendita occasionali;
 - b) Mercato periodico bisettimanale
 - c) Mercato giornaliero o altri mercati specializzati;
 - d) Mercatino delle pulci;
 - e) Fiera di S. Anna;
 - f) Circhi e spettacoli viaggianti;
 - g) occupazione sottosuolo da parte di Aziende o Società di erogazione di pubblici servizi;
3. Le occupazioni annesse a "posteggi isolati"

Articolo 10

Modalità di applicazione del canone e tariffe

1. Il canone di cui all'art. 9, commi 1 e 3 del presente regolamento è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, tenendo conto di una tariffa a mq giornaliera, mensile ed annuale ed applicando, di volta in volta, quella più favorevole al contribuente. I mesi sono considerati di 30 giorni (mesi commerciali), per cui il calcolo degli stessi verrà effettuato suddividendo i giorni concessi per 30. Se il resto risulterà superiore a 15 giorni, verrà imputato un ulteriore mese.
2. Il canone di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) c) ed e) del presente regolamento è commisurato ad una tariffa giornaliera o annuale e alle seguenti fasce di occupazione:
 - posti fino a mq. 5;
 - posti da mq. 6 a mq. 15;
 - posti da mq. 16 a mq. 35;
 - posti da mq. 36 a mq. 60;
 - posti oltre mq. 60;mentre il canone di cui all'art. 9, comma 2 lettera d) (mercatino delle pulci) è commissionato ad una tariffa unica per giorno di occupazione.
3. Il canone di cui all'art. 9, comma 2, lettere f) del presente regolamento è commisurato ad una tariffa a mq per giorno di occupazione.
4. Il canone di cui all'art. 9, comma 2, lettere g) del presente regolamento è commisurato al seguente grado di copertura del territorio:
 - da 1% a 39%;
 - da 40% a 59%;
 - da 60% a 79%;
 - da 80% in poi.
5. Il canone di cui all'art. 9, comma 3 del presente regolamento va calcolato secondo le tariffe previste per la fascia 1 o 2 a seconda dell'attività e rientra nella categoria D) di cui all'art. 8, indipendentemente dalla localizzazione.
6. Il canone da corrispondere per le attività di cui al comma 1 dell'art. 9 non potrà essere inferiore a 12,00 euro, anche se l'importo risultante dal calcolo è minore.
7. I versamenti relativi al canone sono arrotondati all'euro per difetto; se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti al suolo pubblico diverse da quelle previste all'art. 9, comma 2, lettera g), la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.
9. Per le occupazioni soprastanti il suolo l'importo è ridotto al 10% della tariffa base.
10. Per le occupazioni di suolo strumentali alle attività realizzate con posa di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o Società di erogazione dei pubblici servizi le tariffe ordinarie sono ridotte al 50%.
11. Per le occupazioni di sottosuolo diverse da quelle previste all'art. 9, comma 2, lett. g) e superiori ai 6 mesi di durata per anno solare, la tariffa applicabile è quella relativa alla 2° fascia di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) ridotta al 10%.

12. Per le occupazioni situate nelle zone di cui alle categorie A, B e C del precedente art. 8, effettuate per lavori di edilizia (cantieri e simili) nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre si applica un aumento delle tariffe previste pari al 500%.
13. Le occupazioni temporanee concesse per periodi pluriennali vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare
14. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
15. In caso di cessazione di una concessione a carattere permanente, il canone è dovuto fino al giorno risultante dalla presentazione della disdetta presso gli Uffici comunali preposti, ovvero dalla data di ricevimento, tramite il servizio postale, di un formale scritto da cui si evidenzia la fine dell'occupazione del suolo; sono fatti salvi motivi di forza maggiore o non imputabili alla volontà del concessionario che dovranno comunque essere accertati e valutati dalla Giunta comunale.
16. Per le occupazioni effettuate su aree private gravate da diritto di passo pubblico (servitù di pubblico passaggio), costituito nei modi di legge, la tariffa applicabile è quella ordinaria ridotta del 50% .
17. Per le occupazioni a carattere permanente effettuate con circhi e spettacoli viaggianti la tariffa applicabile è quella minima prevista per la 2° fascia (categoria D) di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) del presente regolamento .
18. Per le autorizzazioni comprendenti concessioni di suolo temporanee concesse per periodi ricorrenti inferiori o uguali a 5 giorni, purchè effettuate nella medesima categoria, di cui al precedente art. 8, comma 1, ai fini del calcolo dei giorni di occupazione, devono essere considerati complessivamente tutti i periodi indicati nell'atto stesso.

Capo III° - Modalità di rilascio delle concessioni

Articolo 11

Domanda di occupazione.

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi od aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve presentare domanda all'amministrazione comunale almeno quindici giorni prima del giorno previsto per l'inizio dell'occupazione.
2. La domanda di concessione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici, residenza o domicilio, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione, la tipologia e le dimensioni dell'occupazione che si intende realizzare;
 - c) le finalità, la durata e l'eventuale frequenza dell'occupazione.
3. L'amministrazione comunale predispone un modello di domanda.

Articolo 12

Rilascio della concessione.

1. Le domande di occupazione sono assegnate al Servizio competente per l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni.
2. Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti nel regolamento comunale sul procedimento, rilascerà l'atto di concessione, che dovrà contenere:
 - gli elementi identificativi della concessione;
 - la durata e le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata;
 - l'ammontare del canone dovuto;
 - l'ammontare del deposito cauzionale effettuato e le condizioni per lo svincolo dello stesso;
 - gli obblighi specifici del concessionario individuati dal successivo articolo 14. del presente regolamento.

Articolo 13

Cauzione.

1. La concessione è sottoposta all'obbligo del preventivo deposito della cauzione nei casi seguenti:
 - * in caso di scavi e cantieri edili;
 - * ogniqualvolta l'occupazione possa comportare danneggiamento del suolo pubblico.
2. La misura, le modalità di deposito e le condizioni di svincolo della cauzione sono stabilite dalla Giunta comunale con specifico provvedimento
3. Non sono soggette a cauzioni le occupazioni temporanee per mercati e fiere.
4. In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'eventuale cauzione depositata potrà essere utilizzata per il pagamento del canone stesso.

Articolo 14

Obblighi del concessionario.

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche previste nell'atto di concessione relativamente agli obblighi di:
 - a. eseguire tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici al termine della concessione; in caso di mancato

- rispetto dell'obbligo, il comune provvederà direttamente, con recupero delle spese a carico del concessionario;
- b. sollevare il comune da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi per effetto dell'occupazione;
 - c. effettuare il pagamento del canone alla scadenze previste;
 - d. non trasferire ad altri soggetti la concessione.
2. Nel caso di pluralità di occupanti, anche di fatto, gli stessi saranno tenuti in solido al pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 1292 del Codice Civile.

Articolo 15 **Rinnovo delle concessioni.**

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili e/o prorogabili.
2. Il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo o di proroga almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, indicando la durata del rinnovo o della proroga.

Articolo 16 **Modifica, revoca e rinuncia delle concessioni.**

1. Le occupazioni permanenti del suolo e del sottosuolo pubblico conseguenti la posa e il mantenimento con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende o Società di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, e di altri soggetti comunque autorizzati in presenza di pubblico interesse, non possono avere una durata superiore ad anni 29 (ventinove). La concessione disciplina gli adempimenti in merito alla Circolazione Stradale ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. (Codice della Strada) e relativo Regolamento d'esecuzione sulla base del disciplinare di concessione tipo.
2. L'amministrazione comunale, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute e con atto adeguatamente motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione.
3. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone,
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, con apposita comunicazione scritta da inoltrare almeno tre giorni prima dell'inizio del periodo autorizzato. In tal caso la rinuncia non comporta alcun addebito; se l'occupazione è in corso o è comunicata dopo il termine previsto, si procederà al ricalcolo per il periodo utilizzato tenendo conto comunque dei tre giorni di preavviso previsti.

Articolo 17 **Sospensione, decadenza ed estinzione delle concessioni.**

1. La decadenza delle concessioni si verifica nei casi seguenti:
 - violazione delle finalità e delle modalità di utilizzo degli spazi pubblici previste nell'atto di concessione;
 - danni alle proprietà comunali;
 - mancato versamento del canone e delle eventuali sanzioni amministrative elevate ai sensi del presente regolamento;
 - violazione del divieto di trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, della concessione.
2. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato nè esonera dal pagamento di quello ancora dovuto per il periodo di effettiva occupazione.

3. La sospensione della concessione è applicabile ai mercati periodici nel caso di sub ingresso per affitto d'azienda; in tale caso, essendo previsto l'obbligo della volturazione della concessione al subentrante, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.P. 18/12/2008 n. 32-50/Leg. Il mancato pagamento del canone dovuto dall'affittuario comporterà la sospensione della concessione di quel suolo anche nei confronti del proprietario o di eventuali altri affittuari; il pagamento del dovuto da parte di una delle parti determinerà la revoca della sospensione.
4. La decadenza o la sospensione viene dichiarata con provvedimento dirigenziale, che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino.
5. La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nella stessa o per rinuncia del concessionario.

Capo IV° - Pagamento del canone

Articolo 18

Modalità di pagamento.

Occupazioni temporanee, compresi i banchi di vendita occasionali ad esclusione dei mercati e della Fiera di S. Anna.

1. L'ammontare del canone dovuto deve essere indicato nell'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 285/92; se l'occupazione riguarda più anni solari, per la parte inerente l'anno successivo, l'importo sarà richiesto direttamente dall'Ente appena a conoscenza delle nuove tariffe applicabili
2. Il versamento del canone, ad eccezione delle occupazioni relative all'attività edilizia, ai circhi e spettacoli viaggianti ed ai banchi di vendita occasionali, deve essere effettuato non oltre il decimo giorno successivo al termine previsto per le occupazioni medesime. .
3. Per le occupazioni relative all'attività edilizia, ai circhi e spettacoli viaggianti ed ai banchi di vendita occasionali, i versamenti dovranno essere effettuati in via anticipata rispetto all'occupazione. Nel caso l'occupazione riguardi un periodo pluriennale il canone delle annualità successive al rilascio dell'autorizzazione saranno richieste dall'Ente appena a conoscenza delle tariffe applicabili e dovranno essere versate entro 30 giorni dalla richiesta.

Occupazioni di suolo e sottosuolo a carattere permanente ed i posteggi isolati

1. Il versamento del canone può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno a cui il canone si riferisce o in alternativa in due rate di pari importo la prima scadente il 31 gennaio e la seconda scadente il 31 luglio dell'anno cui il canone si riferisce.
2. Sarà considerato soggetto passivo del canone il concessionario risultante al 1° gennaio e al 1° luglio rispettivamente per il 1° e 2° semestre. Eventuali subentri nel corso dei due semestri saranno oggetto di accordo privato tra le parti interessate.
3. Eventuali nuove autorizzazioni concesse durante l'anno per periodi parziali di semestri dovranno essere saldate, per il semestre interessato, entro 10 giorni dall'ottenimento della concessione. Il calcolo sarà effettuato proporzionalmente alla tariffa annua applicabile, rapportata ai mesi di utilizzo del semestre interessato.

Mercato periodico bimensile i

a) Venditori ambulanti a posto fisso.

L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente, in forma anticipata, entro il mese di gennaio; nel caso di subentro il canone relativo al subentrante decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti).

L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato, il tipo di occupazione.

Mercato periodico bisettimanale, mercati specializzati e mercato giornaliero i

a) Venditori ambulanti a posto fisso.

Per il mercato periodico bisettimanale o per i mercati specializzati compresi gli eventuali mercati giornalieri, il pagamento dell'occupazione avviene in base all'effettiva presenza.

Il richiedente annualmente, in via anticipata, potrà optare per il pagamento della tariffa annuale (forma anticipata entro il mese di gennaio) o in alternativa per il pagamento della tariffa in base alle presenze. In questo caso il pagamento dell'occupazione dovrà avvenire alla fine di ogni

semestre sulla base delle presenze rilevate dal personale incaricato (entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio per il secondo semestre)

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti).

Il pagamento dovrà avvenire alla fine di ogni semestre sulla base delle presenze rilevate dal personale incaricato (entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio per il secondo semestre).

Fiera di S. Anna

a) Venditori ambulanti a posto fisso.

L'ammontare del canone dovuto viene quantificato e richiesto direttamente nell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio; il pagamento deve essere effettuato entro il quinto giorno successivo dell'occupazione stessa. In caso di mancata occupazione nulla è dovuto.

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti)

Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia stabilita per il mercato periodico bimensile.

Mercatino delle pulci

a) Il canone è dovuto sola mente in base all'effettiva presenza e andrà corrisposto direttamente il giorno dell'occupazione al personale incaricato che rilascerà ricevuta di versamento con indicato il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato, il tipo di occupazione.

Occupazioni abusive o comunque non autorizzate

a) L'ammontare del canone dovuto con le relative sanzioni ed interessi nonché le spese di notifica saranno richiesti a mezzo lettera raccomandata, concedendo il termine di 10 giorni per effettuare il versamento di quanto dovuto.

Capo V° - Sanzioni e disposizioni finali

Articolo 19 Sanzioni.

1. L'autore dell'occupazione abusiva è tenuto a rimuovere le opere abusive.
2. Qualora il responsabile non provveda alla rimozione delle opere abusive, il comune può procedere d'ufficio, con recupero delle spese a carico dei responsabili.
3. Per le occupazioni abusive o comunque non autorizzate, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) occupazioni a carattere temporaneo (inferiori all'anno) con esclusione dei mercati e della Fiera di S. Anna : sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto; in mancanza di dati certi risultanti dai verbali di accertamento si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale stesso, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) mercati: sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto;
 - c) Fiera di S. Anna: sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto;
 - d) occupazioni a carattere permanente (superiori all'anno): sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone non versato o tardivamente versato;
5. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
6. Quando previsti, saranno applicati gli interessi al tasso legale in vigore, calcolati solo sul canone dovuto

Articolo 20 Omesso pagamento e riscossione coattiva

1. Nel caso di omesso versamento di quanto dovuto si procederà ad emettere invito di pagamento, con lettera raccomandata, con l'addebito delle sanzioni, delle spese necessarie per la notifica e degli interessi legali, concedendo il termine di 10 giorni dalla data di notificazione per effettuare il versamento.
2. Esaurita la procedura di cui al punto precedente, si procederà alla riscossione coattiva con l'addebito degli ulteriori interessi, la decorrenza degli stessi partirà dalla scadenza dei 10 giorni concessi di cui al punto 1).
3. Per i versamenti che perverranno dopo la decorrenza dei 10 giorni concessi nell'invito di pagamento e prima dell'inizio della riscossione coattiva saranno dovuti comunque gli interessi e le sanzioni previste; la decorrenza degli stessi avrà inizio dalle date di scadenza indicate al punto 1) e fino alla data di effettuazione del versamento.
4. Dell'avvio dei procedimenti e del loro esito sarà data notizia all'Ufficio Comunale competente al fine di valutare l'emissione di ulteriori provvedimenti di sospensione o revoca della Concessione o di non rilascio successive Concessioni nel caso di occupazioni temporanee.

Articolo 21 Canone per la concessione dei posteggi previsto dalla L.P. n. 4/2000.

1. Il canone di concessione per i mercati ed i posteggi su aree pubbliche stabilito dal presente regolamento comprende anche il "canone di posteggio" previsto dalla L.P. n. 4/2000.

Articolo 22 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI	
categoria A	piazza III Novembre, piazzale Segantini, piazza Canoniche, piazza Marchetti, via Galas (dalla strada statale 45 bis verso nord).
Categoria B	via della Cinta, via Marconi, via Garberie, via Battisti, via Porta Scaria, via Segantini, viale delle Magnolie, viale delle Palme, via Foro Boario, via S. Pietro, Piazzetta S.Giuseppe, via S. Caterina,.
categoria C	Viale Roma, Via Conti D'Arco, via XXIV Maggio, viale delle Monache, via Galas (dalla strada statale 45 bis verso sud), Via Pomerio, via Vergolano, via Dosso, via Bettinazzi, via S. Anna, via Ferrera.
categoria D	tutte le altre via del Comune di Arco

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFFA Cat. "A"	TARIFFA Cat. "B"	TARIFFA Cat. "C"	TARIFFA Cat. "D"
SUOLO - SOPRASSUOLO					
1 ^a fascia	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E/O BEVANDE <i>Art. 9 comma. 1 lettera a)</i>	euro/mq	euro/mq	euro/mq	euro/mq
	Concessioni annuali	68,00	60,00	45,00	28,00
	Concessioni mensili	11,00	10,00	7,50	4,90
	Concessioni giornaliere	1,50	1,40	0,95	0,80
2 ^a fascia	ALTRE ATTIVITA' <i>Art. 9 comma 1 lettera b)</i>	euro/mq	euro/mq	euro/mq	euro/mq
	Concessioni annuali	44,00	40,00	28,00	25,00
	Concessioni mensili	7,00	6,00	5,00	4,30
	Concessioni giornaliere	1,10	1,05	0,75	0,45

- per le occupazioni con cantieri e simili nelle Cat. "A" "B" e "C" nel periodo 15/06 - 15/09 aumento del 500% (art. 10 comma 10)

- per le occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio tariffa al 50% (art. 10 comma 14)

- il canone non potrà essere inferiore a euro 12 anche se l'importo risultante dal calcolo è inferiore (art. 10 comma 5)

- i versamenti andranno arrotondati per difetto o per eccesso all'euro (art. 10 comma 6)

- le occupazioni annesse ai "posteggi isolati" rientrano sempre nella categoria "D"

- nell'ambito della durata e della tipologia di occupazione verrà applicata la tariffa più favorevole al contribuente

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFFA a giorno	TARIFFA annua
TARIFFE NON RIPARTITE PER ZONE (CATEGORIE) - Art. 9 comma 2			
MERCATO PERIODICO BIMENSILE, BANCHI DI VENDITA OCCASIONALI - Art. 9 comma 2 lettera a)		euro/giorno	euro/anno
	postì fino a mq. 5	5,00	105,00
	postì da mq. 6 a mq. 15	9,00	189,00
	postì da mq. 16 a mq. 35	18,00	378,00
	postì da mq. 36 a mq. 60	22,00	462,00
	postì oltre mq. 60 (tariffa per mq.)	0,50	10,50
MERCATO PERIODICO BISETTIMANALE - Art. 9 comma 2 lettera b)		euro/giorno	euro/anno
	postì fino a mq. 5	2,50	200,00
	postì da mq. 6 a mq. 15	4,50	360,00
	postì da mq. 16 a mq. 35	9,00	720,00
	postì da mq. 36 a mq. 60	11,50	920,00
	postì oltre mq. 60 (tariffa per mq.)	0,20	16,00
MERCATO PERIODICO GIORNALIERO O ALTRI MERCATI SPECIALIZZATI- Art. 9 comma 2 lettera C)		euro/giorno	euro/anno
	postì fino a mq. 5	2,00	300,00
	postì da mq. 6 a mq. 15	3,50	525,00
	postì da mq. 16 a mq. 35	7,00	1050,00
	postì da mq. 36 a mq. 60	10,00	1500,00
	postì oltre mq. 60 (tariffa per mq.)	0,15	22,50
MERCATO DELLE PULCI - Art. 9 comma 2 lettera D)		euro/giorno	
	postì fino a mq. 8	10,00	
	postì superiori a mq. 8 fino a mq 15	30,00	
FIERA S. ANNA - Art. 9 comma 2 lettera E)			
	postì fino a mq. 5	5,00	
	postì da mq. 6 a mq. 15	17,00	
	postì da mq. 16 a mq. 35	37,00	
	postì da mq. 36 a mq. 60	73,00	
	postì oltre mq. 60 (tariffa per mq.)	1,40	
CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI - Art. 9 comma 2 lettera F)		0,11	
SOTTOSUOLO			
IMPIANTI DI AZIENDE O SOCIETA' EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI <i>Art. 9 comma 2 lettera G)</i>			euro/anno
	copertura del territorio urbano da 1% a 39%		725,00
	copertura del territorio urbano da 40% a 59%		1.730,00
	copertura del territorio urbano da 60% a 79%		3.460,00
	copertura del territorio urbano da 80% in poi		8.310,00